

**L.R. 17 marzo 2023, n. 14**

**Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 84/7 del 28 febbraio 2023](#), pubblicata nel BURA 22 marzo 2023, n. 12 Ordinario ed entrata in vigore il 23 marzo 2023)

---

Testo vigente  
(in vigore dal 13/07/2023)

---

Art. 1  
(Finalita')

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, nell'ambito della propria potesta' di organizzazione del servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora di cui all'[articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228](#) (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilita' di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) del territorio regionale e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonche' di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.
2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalita' e le procedure definite con atto della Giunta regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

---

Note all'art. 1:

Il comma 1 e' stato modificato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 10 luglio 2023, n. 33](#). Vedi il [testo originale](#).

---

Art. 2  
(Clausola Valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta, al Comitato per la Legislazione, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
  - a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna ASL;
  - b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
  - c) eventuali criticita' emerse dall'applicazione della presente legge.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, puo' mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio.
5. La relazione di cui al comma 2 e' pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo.

Art. 3  
(Norma Finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse del Fondo sanitario assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali ed allocate alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale.

Art. 4  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).